

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
"CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI"**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 24 ottobre 2006)

PARTE PRIMA

(Istituzione e Funzionamento)

- Art. 1 *Istituzione della Consulta*
- Art. 2 *Finalità e compiti*
- Art. 3 *Sede e funzionamento*
- Art. 4 *Composizione*
- Art. 5 *Insedimento e scioglimento*
- Art. 6 *Sostituzione dei membri*
- Art. 7 *Presidente*
- Art. 8 *Sedute*

PARTE SECONDA

(Elezioni)

- Art. 9 *Requisiti degli elettori*
- Art. 10 *Requisiti di eleggibilità*
- Art. 11 *Indizione delle elezioni*
- Art. 12 *Modalità di presentazione delle candidature*
- Art. 13 *Commissione elettorale*
- Art. 14 *Scheda elettorale*
- Art. 15 *Seggio elettorale*
- Art. 16 *Operazioni di voto*
- Art. 17 *Proclamazione degli eletti*
- Art. 18 *Norme transitorie e finali*

PARTE PRIMA
(Istituzione e Funzionamento)

Art. 1
Istituzione della Consulta

1. In attuazione a quanto previsto dagli Artt. 58 e 59 dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta degli Stranieri e apolidi residenti nel Comune di Collegno, allo scopo di favorire la loro partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale, con voto libero e segreto, dalle cittadine e cittadini stranieri e dagli apolidi residenti nel Comune di Collegno, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle norme vigenti in materia di immigrazione e dei diritti di cittadinanza, nonché secondo il presente Regolamento.

Art. 2
Finalità e compiti

1. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale. Viene in particolare sentita prima dell'approvazione di specifici atti aventi effetti diretti ed indiretti sulle condizioni degli stranieri presenti nel Comune di Collegno.
2. La Consulta è altresì uno degli strumenti attraverso il quale l'Amministrazione Comunale viene informata sulle condizioni e sulle problematiche delle comunità straniere presenti sul suo territorio, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio stesso.
3. La Consulta costituisce inoltre il supporto per incrementare l'esercizio dei diritti di cittadinanza riconosciuti dalla legislazione vigente e dallo Statuto Comunale agli stranieri, singoli o associati, residenti nel Comune di Collegno, compresi i diritti di informazione, di accesso, di partecipazione, di aggregazione, di confronto sulle condizioni degli stranieri sotto i diversi profili dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire l'incontro, il dialogo e l'integrazione delle diverse culture, la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza e l'affermazione dei diritti della persona umana, ivi compreso il diritto di voto. A tal fine la Consulta:
 - a) recepisce, facendosene interprete, informazioni generali sui bisogni e sulle risorse dei cittadini stranieri inerenti ad argomenti salienti delle politiche locali che li coinvolgono;
 - b) promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo con l'Amministrazione Comunale, tra i cittadini, le Associazioni e le Istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio;
 - c) promuove iniziative di informazione su temi relativi a culture e tradizioni dei paesi di origine;
 - d) promuove altresì progetti volti a sensibilizzare le comunità straniere di Collegno garantendo rappresentanze di genere il più possibile equilibrate e ispirate ai principi delle pari opportunità;
 - e) esprime pareri alle Associazioni di stranieri o che si occupano di stranieri per redigere e sviluppare progetti di integrazione sociale ed anche per accedere a contributi stanziati a tal fine dal Comune di Collegno o da altri Enti pubblici o privati;

Art. 3

Sede e funzionamento

1. La Consulta si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune, secondo adeguata programmazione.
2. La Consulta si avvale di norma, per l'elezione e per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale al pari di quanto previsto per gli altri Organi Collegiali.
3. La Consulta può decidere di darsi un Regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori che non entri in contraddizione o in conflitto con la Legge, lo Statuto Comunale, le norme del presente Regolamento. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.

Art. 4

Composizione

1. La Consulta è composta da 15 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso in cui il numero dei candidati risulti essere inferiore a 15, la Consulta verrà formata con il massimo dei candidati eletti non inferiore a 6 (sei) salvaguardando in proporzione la rappresentatività delle nazionalità degli stranieri residenti a Collegno.
2. Partecipano di diritto il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Sociali.
3. Partecipa altresì alle sedute della Consulta un dipendente del Comune il quale, fungendo da Segretario, ha il compito di redigere i verbali.
4. La Consulta, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e senza oneri per il Comune di Collegno, può inoltre invitare alle proprie sedute gli Assessori dell'Amministrazione Comunale, i Consiglieri Comunali, nonché rappresentanti di Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, secondo le esigenze relative alle tematiche iscritte negli ordini del giorno.

Art. 5

Insediamiento e scioglimento

1. La Consulta è insediata a seguito della convalida delle elette e degli eletti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento della Consulta. Durante tale periodo di sei mesi restano in carica i vigenti membri della Consulta.
4. L'Amministrazione Comunale procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.

Art. 6

Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al successivo Art.9.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della medesima nazionalità. Qualora risulti esaurita la possibilità di sostituire il membro decaduto con uno della medesima nazionalità, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto più

votato tra le altre nazionalità, dando la precedenza, in caso di parità, alla nazionalità meno rappresentata nella Consulta.

Art. 7 **Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Con le medesime modalità si elegge il Vice Presidente.
2. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro della Consulta eletto col maggior numero di voti.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, propone l'ordine del giorno d'intesa con l'Amministrazione Comunale, presiede le sedute e garantisce la piena libertà d'espressione da parte di ogni membro, nel rispetto dei principi di democrazia e di eguaglianza. Il Presidente sottoscrive altresì i verbali delle sedute della Consulta.
4. Il Presidente può essere sfiduciato con il voto dei due terzi dei componenti della Consulta. In tal caso nella prima riunione successiva, convocata dall'Amministrazione Comunale, si procede a nuova elezione.

Art. 8 **Sedute**

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche fatte salve le questioni inerenti al diritto di privacy e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute sono convocate su iniziativa del Presidente, del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Sociali o di almeno cinque membri della Consulta. La convocazione alle sedute, deve pervenire ai membri della Consulta, al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali, agli eventuali Assessori, Funzionari e rappresentanti delle Associazioni e Istituzioni pubbliche e private di cui all'art. 2 comma 4, non meno di 15 giorni prima della data designata allo svolgimento della seduta.
3. È fatto d'obbligo che le date delle sedute della Consulta, i relativi ordini del giorno e l'eventuale lista degli Assessori, rappresentanti di Associazioni e Istituzioni pubbliche e private di cui all'art. 2 comma 4, vengano preventivamente sottoposti al parere vincolante del Sindaco non meno di 20 giorni prima della data designata allo svolgimento della seduta e, una volta approvati dal Sindaco, trasmessi per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari non meno di 15 giorni prima della data designata allo svolgimento della seduta.
4. La Consulta è tenuta a presentare al Consiglio Comunale una volta all'anno, preferibilmente nel mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'ambito del confronto istituzionale sulle tematiche dell'integrazione dei cittadini stranieri a Collegno. L'Assessore alle Politiche Sociali invierà il verbale delle riunioni al Presidente della competente Commissione Consiliare.

PARTE SECONDA **(Elezioni)**

Art. 9 **Requisiti degli elettori**

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
 - b) Carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;

- c) Aver compiuto diciotto anni di età;
 - d) Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Collegno da almeno un anno.
2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.
3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
- a) Del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
 - b) Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

Art. 10

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri della Consulta coloro che:
- a) siano in possesso dei requisiti di cui alle Lettere a), b) c) e d) del comma 1. dell'Art. 9;
 - b) siano residenti in Italia da almeno due anni;
 - c) non si trovino nella condizione di cui al comma 2 del medesimo Art. 9;
 - d) non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali ossia:
 - essere stati dichiarati falliti;
 - essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
 - avere subito l'interdizione dai pubblici uffici;
 - e) non siano oggetto di decreto di espulsione definitivo;

Art. 11

Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale utilizzando come idoneo supporto l'Ufficio elettorale competente.
2. Nello stesso atto determina:
- la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.
4. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consulta degli stranieri è stabilita con decreto del sindaco da emanarsi almeno 30 giorni prima della data delle consultazioni in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.

Art. 12

Modalità di presentazione delle candidature

1. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da un minimo di cinque a un massimo di quindici persone aventi i requisiti di cui all'art. 9, per un massimo di 10 (dieci) candidature pro-nazionalità, con precedenza in base al numero di sottoscrittori ed, in subordine, all'ordine di presentazione.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
3. Il candidato deposita la sua scheda personale, costituita da un modulo predisposto dall'Ufficio Elettorale comunale, che dovrà vedere indicati in caratteri latini ed in lingua italiana:
- cognome e nome
 - data e luogo di nascita
 - nazionalità

- residenza del candidato (con indicazione della decorrenza)
 - breve messaggio che contraddistingua il programma elettorale
4. L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate, le firme apposte ed il relativo termine di presentazione, verranno adeguatamente pubblicizzati sul territorio. Il periodo previsto per tali operazioni dovrà essere di almeno 30 (trenta) giorni.
5. Nella presentazione delle candidature viene raccomandata una particolare attenzione affinché sia compiuto il massimo sforzo per un'equilibrata rappresentanza di genere.

Art. 13

Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
- Sindaco, con funzione di Presidente
 - Segretario Generale
 - Dirigente dei Servizi Demografici
 - Dirigente della Sezione Servizi Sociali
2. La Commissione elettorale:
- Richiede all'Ufficio Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età;
 - Forma le liste degli aventi diritto al voto;
 - Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - Procedo ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - Raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti della commissione elettorale. In caso di parità l'ultima decisione spetta al Sindaco.
4. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 15 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art. 14

Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio elettorale.
2. Sulla Scheda elettorale sono riportati il cognome, il nome, la nazionalità, il numero corrispondente alla/al candidata/o ed il breve motto che la/lo contraddistingue.
3. Le schede elettorali riporteranno tali indicazioni in lettere dell'alfabeto latino ed in lingua italiana.
4. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire al/ai presidente/i di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.

Art. 15

Seggio elettorale

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno tre scrutatori.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 16
Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 9, comma 3.
3. Gli elettori possono esprimere il proprio voto di preferenza barrando con una croce un solo candidato.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
7. I quindici seggi sono assegnati secondo il seguente criterio:

5 seggi assegnati ai candidati più votati della nazionalità straniera maggiormente presente sul territorio

3 seggi assegnati ai candidati più votati della nazionalità straniera seconda per numero di residenti in Collegno

2 seggi assegnati ai candidati più votati della nazionalità straniera terza per numero di residenti in Collegno

1 seggio assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera quarta per numero di residenti in Collegno

1 seggio assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera quinta per numero di residenti in Collegno

1 seggio assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera sesta per numero di residenti in Collegno

2 seggi assegnati ai candidati più votati di nazionalità straniera oltre la sesta o di apolidi per numero di residenti in Collegno.

Art. 17
Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.
2. Sono eletti membri della Consulta, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano, appartenente al genere meno rappresentato.
3. Il seggio o, eventualmente, i seggi spettanti ad una o più delle prime sei nazionalità per numerosità di residenti a Collegno non assegnati per mancanza di candidati o per mancanza di voti spettano al secondo ed, eventualmente, ai successivi candidati più votati appartenenti alle nazionalità oltre la sesta per numero di residenti in Collegno. Il seggio spettante al candidato di una delle nazionalità oltre la sesta non assegnato per mancanza di candidati o per mancanza di voti spetta al primo fra i candidati più votati tra quelli delle prime sei nazionalità che non è stato eletto.

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza, dei componenti la Consulta degli stranieri.
3. L'Amministrazione Comunale si impegna ad individuare e proporre momenti di confronto nell'ambito provinciale per monitorare gli interventi e le attività delle diverse Consulte Comunali per stranieri.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Istitutivo si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

* * * *